



COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Legge 26/10/1995 n°447

Legge Regionale 13/2001

N.T.A.	AGGIORNAMENTO:	
		DATA:
	REV. 00	08/02/2023
	REV. 01	20/06/2023

In allegato REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE



Studio di Consulenze e Progettazioni acustiche – Via Frecavalli 22 – 26013 Crema (CR)
Tel. 037386378 – Fax. 0373250361- e-mail: l.parati@acusticaparati.it



INDICE

GENERALITÀ	5
Articolo 1. Finalità e Riferimenti legislativi	5
Articolo 2. Competenze del Comune.....	5
Articolo 3. Esclusioni.....	6
Articolo 4. Definizioni	6
Articolo 5. Misure di controllo e gestione degli esposti da rumore	6
Articolo 6. Ordinanze contingibili ed urgenti	8
DEFINIZIONE DEI LIMITI	9
Articolo 7. La Classificazione del territorio in classi acustiche	9
Articolo 8. Valori limite di emissione	9
Articolo 9. Valori limite di immissione	10
Articolo 10. Valori limiti di attenzione	10
Articolo 11. Valori limite di qualità.....	11
Articolo 12. Limite differenziale	12
Articolo 13. Attribuzioni delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e definizione dei limiti acustici	12
PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	16
Articolo 14. Redazione del piano di risanamento acustico	16
Articolo 15. Contenuto dei piani di risanamento acustico	16
Articolo 16. Piani di risanamento acustico delle imprese	17
Articolo 17. Modalità di presentazione dei piani di risanamento delle aziende	17
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	18
Articolo 18. Il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale	18
Articolo 19. Elaborati costituenti il Piano di Classificazione Acustica.....	18
Articolo 20. Criteri generali.....	19
PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	20
Articolo 21. Valutazione Previsione Di Impatto Acustico	20



Articolo 21.Bis. Contenuti minimi della valutazione previsionale di impatto acustico.....	21
Articolo 21.Ter. Semplificazione della documentazione di impatto acustico – Attività a bassa rumorosità	24
Articolo 21.Quater. Circoli privati e pubblici esercizi	26
Articolo 21.Quinquies. Attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette	28
Articolo 22. Valutazione Previsionale Di Clima Acustico	31
Articolo 22.Bis. Contenuti minimi della valutazione previsionale di clima acustico	31
Articolo 23. Rilascio del permesso di costruire e del nulla osta all'esercizio, accoglimento della denuncia di inizio attività – note relative ai C.A.M.....	32
Articolo 24. Permessi di costruire o denunce di inizio attività nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali	34
MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	35
Articolo 25. Rumore prodotto da attività svolte all'aperto.....	35
Articolo 26. Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse.....	35
Articolo 27. Luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo	36
Articolo 27.Bis. Impianti elettroacustici	36
AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE	37
Articolo 28. Definizione attività temporanee	37
Articolo 29. Attività soggette	37
Articolo 30. Autorizzazione in deroga - Richiesta	38
Articolo 31 Autorizzazione in deroga - Rilascio	38
SANZIONI	40
Articolo 32. Sanzioni relative a Ordinanze contingenti ed urgenti.....	40
Articolo 33. Sanzioni relative al superamento dei limiti di emissione, immissione e/o differenziale.....	40
Articolo 34. Sanzioni relative a schiamazzi o rumori molesti.....	40
Articolo 35. Sanzioni per esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari consentiti.....	40
Articolo 36. Mancata comunicazione di ultimazione piani di bonifica acustica	40
Articolo 37. Applicazione delle sanzioni	40
ALLEGATO A DEFINIZIONI	41



ALLEGATO B STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE	44
ALLEGATO C MODULO PER ESPOSTO PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO	47

ALLEGATO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE
TEMPORANEE (R.A.R.T.)



Il quadro normativo acustico vigente, e richiamato nelle presenti norme tecniche, contiene riferimenti a titoli abilitativi a volte superati. Gli stessi vanno intesi in relazione ai titoli abilitativi vigenti.

Capo I

GENERALITÀ

Articolo 1. Finalità e Riferimenti legislativi

1. In adempimento all'articolo 6, comma 1, lettera e, e comma 2, della Legge 447/95 il Comune di Soncino si dota delle presenti Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale (di seguito definite come N.T.A.), con le seguenti finalità:

- a) stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, dell'art. 6 della Legge 26 Ottobre 1997 n. 447 e nel rispetto delle raccomandazioni contenute nel D.G.R. del 2 luglio 2002 n. VII/9776 "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale", al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico. La Zonizzazione Acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
- b) applicare in modo ottimale la Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, delle attività rumorose temporanee.
- c) dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, dalle sorgenti fisse e dalle attività temporanee.

Articolo 2. Competenze del Comune

1. Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 14 della Legge 447/95:

- a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica;
- c) l'adozione di piani di risanamento, ove necessario, ai sensi e secondo i criteri dell'articolo 7 della Legge 447/95;
- d) l'esercizio delle funzioni amministrative di controllo di cui all'articolo 5 delle presenti N.T.A.;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;



g) l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle presenti N.T.A..

2. Al fine di cui al comma 1, lettera e) di cui sopra, i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Articolo 3. Esclusioni

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

- Le esposizioni professionali al rumore per le quali si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81.;
- Le infrastrutture di trasporto per quanto disciplinate dalla normativa specifica. Rimane comunque l'obbligo per le infrastrutture suddette di produrre idonea valutazione previsionale di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento come previsto all'Art. 21 delle presenti NTA.

Articolo 4. Definizioni

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione delle presenti N.T.A. vengono assunte, in conformità al D.P.C.M. 1 Marzo 1991, alla Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, al D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e al Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998, le stesse sono riportate nell'allegato A delle presenti N.T.A.. A dette leggi si rimanda per ulteriori chiarimenti o approfondimenti.

Articolo 5. Misure di controllo e gestione degli esposti da rumore

1. Nell'allegato B delle presenti N.T.A. sono stabilite in conformità a quanto dispone il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998:

- a) la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego;
- b) le modalità per la misurazione del rumore;
- c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto.

2. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

3. Ai sensi dell'articolo 14 della Legge 447/95 e dell'articolo 15 della Legge Regionale 13/2001, il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) delle disposizioni e/o prescrizioni impartite in materia di contenimento dell'inquinamento acustico in fase di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio per nuovi impianti ed infrastrutture



adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della zonizzazione acustica e delle altre disposizioni emanate nell'ambito delle competenze stabilite all'articolo 2;

d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95 per gli insediamenti, le attività e le infrastrutture ivi previste.

4. È facoltà del Comune di **avvalersi del supporto**¹ di tecnici competenti in acustica ambientale per le operazioni di controllo e rilevazione. Durante i controlli, tali tecnici sono affiancati da personale della Polizia Municipale.

5. A seguito di segnalazioni e/o di esposti pervenuti al Comando di Polizia Municipale, che provvederà ad effettuare un primo accertamento dello stato dei luoghi, ovvero su iniziativa del Comune, in relazione a situazioni di presunto inquinamento acustico, il Dirigente o il Responsabile del settore comunale competente richiede il supporto dell'ARPA - ovvero di tecnici competenti affiancati dalla Polizia Municipale - per lo svolgimento dei sopralluoghi e degli accertamenti strumentali necessari. Sulla base dei verbali attestanti i risultati delle indagini svolte, qualora questi attestino il superamento dei limiti vigenti, il Sindaco può emettere ordinanza nei confronti dei titolari delle attività o delle sorgenti comprendente:

- comunicazione degli accertamenti svolti dall'ARPA o dai tecnici competenti incaricati dal Comune, allegando copia della relativa documentazione;
- intimazione di procedere alla rimozione delle cause dell'inquinamento riscontrato;
- tempi concessi per l'esecuzione delle opere necessarie;
- indicazione degli eventuali provvedimenti temporanei adottati in attesa del completamento delle opere di risanamento;
- indicazione dei provvedimenti previsti in caso di inottemperanza alle prescrizioni del provvedimento;
- eventuali sanzioni.

6. Il Comune, per gli esposti di inquinamento acustico, adotta una modulistica nella quale sono previste tutte le informazioni di dettaglio relative alla sorgente disturbante e al disturbo lamentato. All'esponente è richiesto, inoltre, di sottoscrivere una dichiarazione con la quale si rende esplicitamente disponibile ad accogliere i tecnici competenti che dovranno eseguire gli accertamenti strumentali del rumore lamentato. Pur non costituendo un obbligo, la mancata sottoscrizione del consenso all'accesso per le misure rappresenta un impedimento che preclude la possibilità di conclusione regolare del

¹ **Riferimenti:** art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001
art. 3, comma 55 della Legge 24.12.2007 n. 244



procedimento. Il Comune individuerà le azioni da intraprendere in caso di mancato consenso e di come gestire il procedimento che potrà essere archiviato. Il modello per esposto per inquinamento acustico è riportato all'allegato C.

Articolo 6. Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Ai sensi dell'Articolo 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze e con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, ivi compresa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.



Capo II

DEFINIZIONE DEI LIMITI

Articolo 7. La Classificazione del territorio in classi acustiche

1. Con delibera del Consiglio Comunale, sentiti i pareri degli organi tecnici del Comune, dell'A.R.P.A. competente per il territorio e dei comuni limitrofi, viene approvata la Zonizzazione Acustica del territorio comunale, con suddivisione del territorio in sei classi acustiche (denominate I, II, III, IV, V, VI), secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, dalla Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

2. I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati per le diverse classi, assegnate in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono riportati all'Art. 8 e all' Art. 9 delle presenti N.T.A., e corrispondono a quanto prescritto nel D.P.C.M. 14 Novembre 1997.

3. Con provvedimento di approvazione del piano di classificazione territoriale vengono stabiliti, per ciascuna zona, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, come indicato nel Piano di Classificazione Acustico del territorio.

4. La Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di cui al secondo comma del presente articolo, è soggetta a verifiche o variazioni. Queste ultime sono da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale quando, per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelli esistenti, in accordo agli strumenti urbanistici comunali, le caratteristiche di una o di più classi acustiche non rispondano più alla destinazione d'uso prevista per le aree.

L'approvazione delle varianti alla Zonizzazione Acustica e delle presenti N.T.A. di attuazione della stessa, seguono il procedimento amministrativo come disposto dalla Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001 (adozione – osservazione – approvazione).

Articolo 8. Valori limite di emissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio, vigeranno i seguenti **limiti di emissione**, relativi ai periodi di riferimento diurno (06.00 ÷ 22.00) e notturno (22.00 ÷ 06.00):

CLASSE	LIMITE DIURNO Leq-dB(A)	LIMITE NOTTURNO Leq-dB(A)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

Tabella 1: Valori limite di emissione

2. Le misure devono essere effettuate in ambiente esterno, nel tempo di riferimento, in prossimità della sorgente. Le misure devono essere effettuate secondo le indicazioni previste dalla normativa



nazionale; in allegato B delle presenti N.T.A. si riportano le norme tecniche previste dal D.M. 16/03/1998.

Articolo 9. Valori limite assoluti di immissione

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio, vigeranno i seguenti **limiti di immissione**, relativi ai periodi di riferimento diurno (06.00÷22.00) e notturno (22.00÷06.00):

CLASSE	LIMITE DIURNO Leq-dB(A)	LIMITE NOTTURNO Leq-dB(A)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Tabella 2: Valori limite di immissione

2. Le misure devono essere effettuate in ambiente esterno, nel tempo di riferimento, in prossimità della sorgente. Le misure devono essere effettuate secondo le indicazioni previste dalla normativa nazionale; in allegato B delle presenti N.T.A. si riportano le norme tecniche previste dal D.M. 16/03/1998.

3. I limiti di cui al punto precedente possono essere superati da attività temporanee, previa comunicazione o autorizzazione rilasciata dai competenti uffici comunali, secondo le modalità indicate nello specifico regolamento relativo alle attività temporanee (al CAPO VI delle presenti N.T.A.).

Articolo 10. Valori di attenzione

1. I valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

2. Tali valori sono espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori della Tabella 2 di cui all'Art. 9 delle presenti N.T.A., aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno e comunque riportati in Tabella 3;



CLASSE	VALORE DIURNO Leq-dB(A)	VALORE NOTTURNO Leq-dB(A)
I	60	45
II	65	50
III	70	55
IV	75	60
V	80	65
VI	80	75

Tabella 3: Valore di Attenzione riferiti a T_L pari ad un'ora

b) se relativi ai tempi di riferimento (Tabella 2 di cui all'Art. 9 delle presenti N.T.A. e comunque riportati in Tabella 4).

Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

CLASSE	VALORE DIURNO Leq-dB(A)	VALORE NOTTURNO Leq-dB(A)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Tabella 4: Valore di Attenzione riferiti a T_L pari a T_R

3. I valori di attenzione, di cui ai commi 1 e 2, non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Articolo 11. Valori di qualità

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio, vigeranno i seguenti valori di qualità, relativi ai periodi di riferimento diurno (06.00 ÷ 22.00) e notturno (22.00 ÷ 06.00):

CLASSE	VALORE DIURNO Leq-dB(A)	VALORE NOTTURNO Leq-dB(A)
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

Tabella 5: Valore di qualità



Articolo 12. Limite di immissione differenziale

1. Per tutte le classi di cui all'Art. 7, ad eccezione della classe VI, oltre ai limiti di immissione assoluti, con riferimento al rumore di una specifica sorgente, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):

LIMITE DIURNO [Leq-dB(A)]	LIMITE NOTTURNO [Leq-dB(A)]
5	3

Tabella 6: Valori limite differenziale

2. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico. Le misure devono essere effettuate secondo le indicazioni previste dalla normativa nazionale; in allegato B delle presenti N.T.A. si riportano le norme tecniche previste dal D.M. 16/03/1998.

3. Fatto salvo quanto riportato al comma 1 del presente articolo, il criterio del limite differenziale non si applica:

- a. alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- b. alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- c. alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Articolo 13. Attribuzioni delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e definizione dei limiti acustici

1. A partire dal confine stradale e per ciascun lato dell'infrastruttura stradale vengono individuate, ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2003 n. 142, fasce di pertinenza acustica in funzione del tipo di strada così come riportato nelle successive Tabella 7 e Tabella 8. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare:

- una fascia A più vicina all'infrastruttura;
- una fascia B a partire dal limite esterno della Fascia A.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine stradale dell'infrastruttura preesistente.



2. All'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali presenti nel territorio comunale di Soncino, così come definite al precedente comma 1:

a) per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali di nuova realizzazione, si applicano i valori limite assoluti di immissione riportati in Tabella 7:

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 7: Limiti acustici e fasce di pertinenza di strade di nuova realizzazione



b) per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali esistenti ed assimilabili, si applicano i valori limite assoluti di immissione riportati in Tabella 8:

(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 8: Limiti acustici e fasce di pertinenza di strade esistenti ed assimilabili

c) l'infrastruttura stradale non è soggetta ai valori limite stabiliti nell'Art. 8 (emissione), Art. 9 (immissione), Art. 10 (attenzione), Art. 11 (qualità) e Art. 12 (differenziali).

d) il rumore prodotto dall'infrastruttura stradale non concorre al superamento dei limiti di zona stabiliti da: Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 e Art. 12.



e) si ha quindi un duplice regime di limiti:

- quello derivato dai limiti stabiliti nell'Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 e Art. 12, valido per tutte le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture stradali;
- quello derivato dai limiti stabiliti alla Tabella 7 ed alla Tabella 8 del presente comma, valido per le immissioni sonore prodotte dall'infrastruttura stradale.

3. All'esterno delle fasce di pertinenza, l'infrastruttura stradale concorre al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione stabiliti nella Tabella 2 dell'Art. 9.

4. I valori limite riportati alla Tabella 7 ed alla Tabella 8 si applicano esclusivamente al contributo derivante dal rumore prodotto dall'infrastruttura stradale.

5. Il rispetto dei valori riportati alla Tabella 7 ed alla Tabella 8 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella Tabella 2, è verificato secondo quanto riportato al comma 2 dell'allegato C al D.M. 16 marzo 1998.



Capo III

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Articolo 14. Redazione del piano di risanamento acustico

1. Qualora ne venga riscontrata la necessità, il Comune di Soncino provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dall'articolo 11 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13.

2. I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono adottati obbligatoriamente nei seguenti casi:

a) superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportati all'Art. 10 delle presenti N.T.A.;

b) presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A): in tal caso il piano viene approvato contestualmente alla classificazione acustica del territorio comunale, ed è relativo solamente a quelle zone dove si verifica l'accostamento per più di 5 dB(A).

3. Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce:

a) i contenuti del piano urbano del traffico (P.U.T.), e degli ulteriori piano adottati;

b) i vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano di Governo del Territorio (PGT);

c) i piani di risanamento acustico presentati dalle aziende;

d) i piani di contenimento ed abbattimento del rumore predisposto dalle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, comprese le autostrade, come previsti dall'art. 10 comma 5 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 e D.M. 29 novembre 2000.

4. La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti, qualora presentino figure professionali in grado di redigere il piano stesso.

Possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 e 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 e ai sensi del D.Lgs 42/2017.

Articolo 15. Contenuto dei piani di risanamento acustico

1. Il piano di risanamento acustico comunale devono contenere le seguenti informazioni:

- l'individuazione delle aree da risanare;
- l'individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
- le priorità da seguire per quanto attiene gli interventi di risanamento;



- i soggetti a cui compete l'opera di bonifica, conformemente al principio «*chi inquina paga*»;
- gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
- la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
- i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- le eventuali misure cautelative a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

Articolo 16. Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese verificano il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica e, in caso di supero degli stessi, devono presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi (industriali, artigianali, agricoli e commerciali) ai limiti di emissione e di immissione di cui all'Art. 8 e all'Art. 9 delle presenti N.T.A..

2. Il piano di risanamento acustico, se dovuto, deve essere presentato al Comune di Soncino entro sei mesi dalla data di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 17. Modalità di presentazione dei piani di risanamento delle aziende

1. Le modalità di redazione del piano di risanamento acustico sono quelle previste dalla D.G.R. 16 novembre 2001 n. VII/6906 "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese".

2. La relazione tecnica dovrà essere elaborata da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto ai sensi dell'articolo 2 comma 6 e 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447.

3. Il Comune, entro 90 giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui al comma 1 e provvede, nel caso, a richiedere le integrazioni necessarie.



Capo IV

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 18. Il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge 447/95, il Comune provvede alla suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee approvando con deliberazione del Consiglio Comunale il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale (P.C.A.).
2. La suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee è basata sulle classi di destinazione d'uso del territorio.
3. La descrizione delle classi territoriali di riferimento di cui al comma precedente costituisce solo indicazione di massima. La classificazione effettiva del territorio comunale è altresì attuata con riferimento ai criteri definiti dal D.P.C.M. 14.11.1997 ed è riportata in dettaglio negli elaborati costituenti il P.C.A.
4. A ciascuna zona acustica omogenea individuata dal P.C.A. competono i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità definiti negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 delle presenti N.T.A.
5. Per il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali vengono stabilite le fasce di pertinenza definite dal D.P.R. 142/2004 all'interno delle quali tali sorgenti sono soggette ai limiti specificati dal suddetto decreto.

Articolo 19. Elaborati costituenti il Piano di Classificazione Acustica

1. Il P.C.A. comprende i seguenti elaborati:
 - a) Relazione tecnica illustrativa, composta anche dall'All. 1 contenente le Schede dei rilievi fonometrici eseguiti
 - b) elaborati grafici con planimetrie in scala, riportanti:
 - I. le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali
 - II. la suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee;
 - III. Punti di misura, aree a carattere temporaneo, ricettori sensibili (Scuole, Ospedali)
 - c) Norme Tecniche di Attuazione, composte anche dal Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose Temporanee ed i relativi moduli di autorizzazione.




2. Nelle cartografie del P.C.A., per l'identificazione grafica delle aree si utilizza il seguente tipo di rappresentazione:



Legenda

D.P.R. n°142 del 2004







Fasce acustiche stradali

-  Fascia 30 m (Strada esistente)
(Art.3 - All.1 - Tab.2 - E - D.P.R. 30-03-2004 - N°142)
-  Fascia A - 100 m (Strada esistente)
(Art.3 - All.1 - Tab.2 - C_Cb - D.P.R. 30-03-2004 - N°142)
-  Fascia B - 50 m (Strada esistente)
(Art.3 - All.1 - Tab.2 - C_Cb - D.P.R. 30-03-2004 - N°142)

Identificazione fasce acustiche stradali_D.P.R. 142/2004 – Tav. 1 del P.C.A.

Legenda

D.P.C.M. 14.11.1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
Tab. C: VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 06.00)
 Classe I Aree particolarmente protette <small>Assente sul territorio comunale</small>	50	40
 Classe II Aree prevalentemente residenziali	55	45
 Classe III Aree di tipo misto	60	50
 Classe IV Aree di intensa attività umana	65	55
 Classe V Aree prevalentemente industriali	70	65
 Classe VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Identificazione classi acustiche D.P.C.M. 14.11.1997 – serie Tav. 2 del P.C.A.

Articolo 20. Criteri generali

1. La redazione del P.C.A. è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione Lombardia in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge 447/95.



Capo IV

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 21. Valutazione Previsione Di Impatto Acustico

1 La documentazione di previsione di impatto acustico, da redigere in attuazione della legge n. 447/1995, artt. 4 e 8, e relativi decreti attuativi e della L.R. n. 13/2001, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività. Come previsto all'articolo 8 della Legge Quadro 447/95. La documentazione deve essere redatta in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.

3. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 447/95, la domanda per il rilascio del permesso di costruire (o altri titoli previsti dalla normativa vigente) per:

- a) nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive;
- b) nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività sportive e ricreative;
- c) nuovi impianti e infrastrutture adibiti a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

deve contenere un'adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, presentata secondo il riferimento normativo regionale costituito dalla D.G.R. n° VII/8313 e s.m.i., in attuazione della Legge 447/95 e relativi decreti applicativi, nonché della L.R. n° 13/2001.

4. Le valutazioni devono essere redatte da tecnico competente in acustica ai sensi dell'articolo 2 comma 6 e 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 e ai sensi del D.Lgs 42/2017.



5. Per i contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opera, impianto, attività si rimanda alle indicazioni contenute nella D.G.R. n° VII/8313 e s.m.i. Di seguito si riporta un elenco delle attività analizzate nella D.G.R.:

- aeroporti, aviosuperfici;
- infrastrutture stradali;
- infrastrutture ferroviarie;
- nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- centri commerciali polifunzionali;
- discoteche;
- circoli privati;
- pubblici esercizi;
- impianti sportivi.

6. La valutazione di impatto acustico dei piani attuativi (P.L. o altro) deve contenere, oltre all'impatto complessivo dell'intero intervento verso le aree circostanti, anche l'impatto delle singole attività già presenti verso i ricettori collocati all'interno e all'esterno del piano. Gli interventi inseriti nei piani attuativi pertanto potranno fare riferimento alla documentazione di previsione di impatto acustico allegata al piano attuativo solamente nel caso in cui la stessa comprenda l'intervento, sia verificato l'impatto della singola attività e non siano state apportate modifiche alla situazione valutata.

7. Il Comune, salvo casi particolari, non esprimerà parere sulla documentazione ricevuta ma provvederà ad archivarla in modo da averne la disponibilità in caso si rendessero necessarie verifiche. Sarà facoltà del Comune, nei casi in cui lo stesso lo ritenga necessario, esprimere un parere sui documenti ricevuti e comunicare al richiedente eventuali prescrizioni e/o integrazioni. Se il Comune lo riterrà necessario dovrà richiedere il parere di ARPA o di un tecnico competente in acustica di propria fiducia.

Articolo 21.Bis. Contenuti minimi della valutazione previsionale di impatto acustico

1. La documentazione previsionale di impatto acustico deve contenere tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivanti dalla messa in esercizio dell'attività prevista e fornire in maniera chiara ed inequivocabile le modalità e i periodi di funzionamento che garantiscano il rispetto dei limiti di legge.

2. La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

In armonia con quanto previsto dalle indicazioni regionali circa la modalità di stesura delle valutazioni di impatto acustico al fine di garantire la completezza del documento di seguito si riportano i requisiti minimi da produrre all'interno della valutazione di impatto acustico:



- a) informazioni amministrative sull'attività:
- indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.);
 - codice ISTAT;
 - categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.);
 - dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
 - classificazione secondo la normativa di riferimento in caso di infrastrutture;
 - Indicazione se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al D.M. 11 dicembre 1996;
- b) elencazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione;
- c) indicazioni della tipologia e delle caratteristiche dei locali o delle strutture che comporranno l'attività e che possono avere emissioni sonore con effetti nell'ambiente esterno o abitativo;
- d) indicazione delle caratteristiche di fonoisolamento di pareti perimetrali, pareti divisorie e solai di separazione tra l'attività e i ricettori potenzialmente esposti alle emissioni rumorose prodotte dall'attività;
- e) descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore presenti. Per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e l'indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà. La descrizione può essere fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la descrizione di livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello stesso tipo;
- f) caratteristiche degli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora;
- g) notizie specifiche per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio mezzi di lavoro se le stesse sono vicine ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi;
- h) dati particolareggiati dell'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone;
- i) dati particolareggiati per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all'aperto;
- j) per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all'interno di edifici o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi;
- k) per gli impianti sportivi occorre anche specificare la frequenza, la durata, le modalità e il tipo di utilizzo dell'impianto. I dati che bisogna fornire ed il loro dettaglio sono dipendenti dall'entità, dalla frequenza, dagli orari di afflusso e deflusso degli spettatori. Si devono descrivere le variazioni che si prevede di causare sui livelli di rumore preesistenti e rilevabili nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
- l) disegni in scala atti a descrivere e individuare la collocazione delle sorgenti;



- m) descrizione delle caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;
- n) indicazione, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, della durata totale di attività o funzionamento;
- o) indicazione della caratteristica di esercizio dell'attività per la quale è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti) e con quali sorgenti sonore attive;
- p) una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna e relative ad un raggio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate con indicazione della destinazione urbanistica e d'uso dei luoghi e degli edifici (abitazione, ospedale, industria, ferrovia, etc.);
- q) una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'attività per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Nella/e cartografia/e fornita/e deve essere indicata la classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente;
- r) nella cartografia e nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le aree e zone suddette. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più vicini alla prevista attività;
- s) stima della popolazione interessata da un incremento del livello di rumore residuo per la presenza dall'attività;
- t) indicazione su apposite mappe, fotografie o altro materiale ritenuto idoneo, di un numero di punti, adeguati allo scopo di descrivere l'impatto acustico dell'opera, posti nell'ambiente esterno e da individuarsi prima dell'approvazione definitiva del progetto. Tali punti sono individuati in accordo con il Comune e/o la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competente. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli di pressione sonora derivanti da calcoli o misure in opera;
- u) report con i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da concordare con il/i Comune/i e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competente. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative nell'area che prevedibilmente sarà interessata dalle emissioni sonore e dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove immissioni sonore e del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- v) descrizione, ove previsti, dei sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l'indicazione delle posizioni per le quali si avranno tali riduzioni nei livelli sonori;



- w) indicazione del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna, comunque, a far rientrare i livelli sonori causati nell'ambiente esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell'avvio dell'attività, dovessero essere non conformi ai suddetti limiti e alle stime contenute nella documentazione di previsione di impatto acustico;
- x) nel caso in cui per la stima previsionale dell'impatto acustico siano utilizzati metodi di calcolo, nella relazione tecnica dovrà essere presente:
- la descrizione del modello;
 - l'accuratezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora;
 - l'accuratezza del modello di calcolo;
 - l'accuratezza dei dati di input utilizzati;
 - l'analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale;
 - i valori previsti in singoli punti;
 - isolinee relative a valori significativi dei descrittori acustici, ove queste ultime siano corredate da dati e notizie adeguate a valutare l'affidabilità del metodo di calcolo seguito.

Articolo 21.Ter. Semplificazione della documentazione di impatto acustico – Attività a bassa rumorosità

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del DPR 227/11 - di cui si riporta elenco - **fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo** di predisporre adeguata documentazione di **previsione di impatto acustico** ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Categorie di attività all'Allegato B del DPR 227/11



1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica - software.
20. Attività di informatica - house.
21. Attività di informatica - internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.



47. Grafici.

Articolo 21.Quater. Circoli privati e pubblici esercizi

Riferimenti: *D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1217 Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313 – ALLEGATO 1 APPENDICE RELATIVA A CRITERI E MODALITÀ PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DEI CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI*

Aggiornamento: D.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4025

A) Documentazione predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal titolare /gestore del circolo privato o pubblico esercizio

La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi. La documentazione consisterà nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso.

Le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate

Caso 1

- a) Orario del pubblico esercizio compreso tra le ore 6:00 e le ore 22:00
- b) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
- c) Non viene effettuato DJ Set
- d) Non viene effettuata musica dal vivo

Caso 2

- a) Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale.
- b) Situato a più di 50 metri da edifici ad uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale.
- c) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
- d) Non viene effettuato DJ Set
- e) Non viene effettuata musica dal vivo

Caso 3

- a) Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva (non computando i televisori nel calcolo) superiore a 100 watt RMS e assenza di subwoofer.
- b) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
- c) Non viene effettuato DJ Set.
- d) Non viene effettuata musica dal vivo.
- e) Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno o di impianto centralizzato non ad uso esclusivo del pubblico esercizio.



- f) Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con presenza al massimo di 12 posti a sedere e fruibile esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 24.00.

B) Documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale

Qualora il circolo privato o il pubblico esercizio non ricada nei casi di cui alla lettera A), la documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta da tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere almeno le informazioni riportate di seguito. Per facilitare la redazione della documentazione, sono anche indicate alcune ipotesi cautelative che il tecnico competente non è comunque vincolato a seguire. Per facilitare la redazione della documentazione, sono anche indicate alcune ipotesi cautelative che il tecnico competente non è comunque vincolato a seguire. L'adozione di ipotesi diverse rispetto a tali ipotesi cautelative deve essere però motivata, documentata e richiede valutazioni di dettaglio da parte del tecnico estensore della documentazione.

- a) Orari di apertura al pubblico e numero massimo di avventori all'interno del pubblico esercizio o utenti del circolo privato. Sulla base di questo numero dovrà essere valutato per l'interno il livello massimo di emissione relativo al contributo antropico. Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritiene cautelativa l'ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza.
- b) Eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto), orari di fruizione al pubblico o agli utenti e indicazione del numero massimo di avventori/utilizzatori per le suddette aree, come indicato nell'autorizzazione. Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritengono cautelative le ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza e attenuazioni, ad esempio dovute a tendoni, tensostrutture, materiali fonoassorbenti, non superiori a 3 dB(A).
- c) Eventuale concessione di aree di parcheggio di pertinenza e valutazione del loro impatto.
- d) Individuazione degli impianti di diffusione sonora, sia in ambiente interno che in esterno, e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora; in particolare dovrà essere indicata la presenza di subwoofer. Dovranno essere indicate le impostazioni e le caratteristiche di settaggio degli impianti di diffusione sonora utilizzate nelle valutazioni. Tali impostazioni e settaggi dovranno essere resi noti al gestore per un corretto utilizzo degli impianti al fine di mantenere le caratteristiche di emissione entro i valori previsti nelle valutazioni. Dovrà essere indicata la presenza di eventuali limitatori acustici sia per musica diffusa che per esibizioni di musica live. Nel caso di installazione di limitatore acustico ne dovrà essere indicato la tipologia, i dati di settaggio e i sistemi atti a prevenirne la manomissione. Nel caso di esibizione di musica live, dovrà essere fatta una previsione degli strumenti di cui si ipotizza l'utilizzo, una stima complessiva dell'emissione che comprenda i singoli elementi acustici e l'impianto di diffusione sonora comprensivo delle casse spia dei musicisti.
- e) Individuazione degli impianti tecnologici e delle apparecchiature rumorose (es. cappe di aspirazione, motori di condizionatori e frigoriferi) e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora. In particolare dovranno essere individuati e descritti gli impianti ubicati in ambiente esterno.
- f) Descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. Nella descrizione delle proprietà di fonoisolamento dovranno essere valutate ed indicate le caratteristiche (dimensionali, costruttive, ecc.) di facciate, infissi (finestre, porte, vetrine), pareti, soffitti ed eventuali controsoffitti. Le valutazioni dovranno prendere in considerazione eventuali condizioni di utilizzo dei serramenti che possono influire sulle loro



- proprietà di fonoisolamento (ad es. la situazione di finestre e/o porte aperte). Per la descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio ci si potrà avvalere anche di misure, che dovranno essere adeguatamente rappresentative delle caratteristiche del pubblico esercizio o circolo privato e dell'edificio.
- g) In caso di pubblico esercizio o circolo privato strutturalmente connesso con edifici a destinazione d'uso residenziale dovrà essere valutata la trasmissione attraverso la struttura. In caso di utilizzo di sistemi di supporto e/o appoggio fonoisolanti o di dispositivi antivibranti per le casse acustiche e gli impianti tecnologici dovranno essere riportati i dati tecnici forniti dal produttore degli stessi e il programma di manutenzione/sostituzione e dovranno esserne valutate le proprietà di abbattimento.
 - h) Ipotesi cautelativa: La valutazione della trasmissione per via strutturale può essere omessa nel caso in cui le proprietà dei suddetti dispositivi garantiscano un abbattimento tale da renderla trascurabile.
 - i) La documentazione dovrà contenere le valutazioni relative al rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa. In queste valutazioni sarà considerato il contributo complessivo di tutte le sorgenti del pubblico esercizio o circolo privato (impianti di diffusione sonora e tecnologici, rumore antropico, plateatico, ecc.) che si prevedono attive contemporaneamente e ogni cammino di propagazione, ivi compreso quello per via strutturale qualora questo non risulti trascurabile. Tutte le valutazioni o i risultati di eventuali misure dovranno essere riferiti ai ricettori residenziali (comprese le strutture socio sanitarie ed assistenziali a carattere residenziale) più esposti e alle condizioni di massimo disturbo ipotizzabili.
 - j) Al fine di produrre stime cautelative, eventuali misure di rumore residuo, finalizzate alla valutazione del rispetto dei valori limite differenziali di immissione, dovranno essere effettuate in una situazione in cui tale rumore, all'interno dell'orario di apertura o attività, risulti minimo e con tempi di misura adeguati per la caratterizzazione della situazione acustica del sito. Tutte le eventuali misure eseguite nell'ambito della valutazione previsionale dovranno essere corredate da tutte le informazioni richieste dal DM 16/03/1998, e comprensive delle time history.
 - k) Misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche
 - l) Al termine della valutazione previsionale di impatto acustico il tecnico competente dovrà predisporre una tabella conclusiva che evidenzi il rispetto in via previsionale da parte delle diverse sorgenti sonore del pubblico esercizio dei limiti di rumore previsti dalla normativa presso i recettori. In caso di plateatico esterno dovrà essere presentata una tabella conclusiva specifica per la pertinenza esterna

Articolo 21. Quinquies. Attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette

Riferimento: *D.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4025 Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico per le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette. Modifica ed integrazione dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313 – ALLEGATO 1 APPENDICE RELATIVA A CRITERI E MODALITÀ PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI, CICLOMOTORI E BICICLETTE*

A) Documentazione predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal responsabile legale dell'attività

La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale della attività se rientra in uno dei seguenti casi. La documentazione consisterà



nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso.

Le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate

Caso A.1

- a) Attività svolta esclusivamente in orario diurno (06:00-22:00).
- b) L'attività non effettua servizi di riparazione/sostituzione pneumatici (escludendo le biciclette), servizi di autolavaggio, di revisione veicoli, di riparazione di carrozzerie (a meno di piccole riparazioni che non implicano l'utilizzo di utensili o attrezzature rumorose), di soccorso stradale e non è collegata ad attività di commercio di autoveicoli (es. concessionaria).
- c) Impianti tecnologici e macchinari collocati all'interno dell'ambiente di lavoro o in ambiente chiuso.
- d) Attività svolte esclusivamente in ambienti chiusi.

Caso A.2

- a) Attività NON strutturalmente connessa con edifici con destinazione d'uso residenziale.
- b) Attività svolta esclusivamente in orario diurno (06:00-22:00).
- c) Distanza da edifici residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo di almeno 50 m.
- d) L'attività non effettua servizi di autolavaggio, di revisione veicoli, di riparazione di carrozzerie (a meno di piccole riparazioni che non implicano l'utilizzo di utensili o attrezzature rumorose), di soccorso stradale e non è collegata ad attività di commercio di autoveicoli (es. concessionaria).
- e) Impianti tecnologici e macchinari collocati all'interno dell'ambiente di lavoro o in ambiente chiuso o dotati di sistemi di insonorizzazione con dato tecnico di abbattimento di almeno 15 dB(A).
- f) Attività svolte esclusivamente in ambienti chiusi.

Caso A.3

- a) Attività NON strutturalmente connessa con edifici con destinazione d'uso residenziale.
- b) Attività svolta esclusivamente in orario diurno (06:00-22:00).
- c) Distanza da edifici residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo di almeno 75 m.
- d) L'attività non effettua servizi di revisione veicoli, di riparazione di carrozzerie (a meno di piccole riparazioni che non implicano l'utilizzo di utensili o attrezzature rumorose), di soccorso stradale e non è collegata ad attività di commercio di autoveicoli (es. concessionaria).
- e) Impianti tecnologici e macchinari collocati all'interno dell'ambiente di lavoro o in ambiente chiuso o dotati di sistemi di insonorizzazione con dato tecnico di abbattimento di almeno 15 dB(A).

Caso A.4

- a) Attività NON strutturalmente connessa con edifici con destinazione d'uso residenziale.
- b) Distanza da edifici residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo di almeno 150 m.
- c) Impianti tecnologici e macchinari collocati all'interno dell'ambiente di lavoro o in ambiente chiuso o dotati di sistemi di insonorizzazione con dato tecnico di abbattimento di almeno 15 dB(A)

Nei casi precedenti, le distanze indicate devono intendersi la minima distanza tra l'edificio sede dell'attività, comprese le aree esterne, e il l'edificio residenziale, scuola, ospedale, casa di cura e di riposo più vicino.

Nei casi precedenti dagli edifici con destinazione d'uso residenziale può essere esclusa l'abitazione del titolare.



B) Documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale

Qualora la tipologia dell'attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette non rientri tra i casi di cui alla lettera A), la documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica e deve contenere, quantomeno, le informazioni indicate nell'art.4 della DGR 8313/2002. Per facilitare la redazione della suddetta documentazione, sono proposte alcune ipotesi semplificative a carattere cautelativo, che comunque il tecnico competente non è vincolato a seguire. L'adozione di ipotesi differenti da quelle indicate nei punti seguenti deve però essere adeguatamente motivata e documentata.

- a) Quando siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del Caso A.2 ma non risultino verificate le altre del caso, qualora, tuttavia, le sorgenti rumorose siano tali da determinare, complessivamente, un livello di emissione sonora inferiore a 55 dB(A) a 10 m, è necessario, quale requisito minimo di adeguatezza della documentazione, verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 25 m. Qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 60 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 50 m. Qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 65 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 100 m.
- b) Quando siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del Caso A.3 ma non risultino verificate le altre del caso, qualora, tuttavia, le sorgenti rumorose siano tali da determinare, complessivamente, un livello di emissione sonora inferiore a 55 dB(A) a 10 m, è necessario, quale requisito minimo di adeguatezza della documentazione, verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 25 m. Qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 60 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 50 m. Qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 65 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 100 m. Analogamente, qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 70 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 150 m.
- c) Quando sia rispettata la condizione di cui alla lettera a) del Caso A.4 ma non risultino verificate le altre del caso, qualora le sorgenti rumorose siano tali da determinare, complessivamente, un livello di emissione sonora inferiore a 60 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 100 m. Qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 65 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 150 m. Analogamente, qualora le suddette sorgenti rumorose siano tali da determinare complessivamente un livello di emissione sonora inferiore a 70 dB(A) a 10 m, è necessario verificare in via previsionale il rispetto dei limiti di immissione almeno per i ricettori più esposti collocati ad una distanza entro 250 m.



Le distanze dei ricettori di cui sopra sono da intendersi: - riferite a ciascuna sorgente rumorosa e a ciascun ricettore e - per ogni sorgente rumorosa e ricettore, alla distanza minima tra i due. Con riferimento ai punti precedenti, si fa presente che i ricettori più esposti potrebbero essere più di uno, a seconda del numero, delle caratteristiche emissive e della dislocazione delle sorgenti rumorose all'interno dell'attività e delle caratteristiche del territorio in cui l'attività si colloca (sviluppo altimetrico, distribuzione e densità dell'edificato, presenza di ostacoli) che influiscono sulla propagazione del rumore.

Articolo 22. Valutazione Previsionale Di Clima Acustico

1. È fatto obbligo ai proponenti o titolari/legali rappresentati/costruttori (Amministrazione Comunale compresa), di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, in attuazione della legge n.447/1995, artt. 4 e 8, e relativi decreti attuativi e della L.R. n. 13/2001. La stessa deve consentire la valutazione dell'esposizione dei ricettori nelle aree interessate alla realizzazione di:

- a) scuole di ogni ordine e grado;
- b) asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere, ad elevato impatto acustico (art. 8 comma 2 della Legge 447/95):
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A, B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi o ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2. La documentazione di valutazione previsionale del clima acustico dovrà inoltre essere predisposta nei casi in cui l'Amministrazione Comunale lo richieda.

Articolo 22.Bis. Contenuti minimi della valutazione previsionale di clima acustico

1. La valutazione previsionale del clima acustico deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno:

- a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i



ricettori sensibili indicati all'art. 8, comma 3, della legge 447/95. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali ad esempio la UNI 9884 e le ISO 1996;

- b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione dell'insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;
- d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;
- e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso

Articolo 23. Rilascio del permesso di costruire e del nulla osta all'esercizio, accoglimento della denuncia di inizio attività – note relative ai C.A.M.

1. Le previsioni di impatto acustico e le valutazioni previsionali di clima acustico, definite all'Art. 21 e all'Art. 22 delle presenti N.T.A., inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte secondo quanto indicato nella D.G.R. n. VII/8313 del 8 marzo 2002 e delibere successive da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto ai sensi dell'articolo 2 comma 6 e 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 e del D.Lgs 42/2017, e dovranno comunque contenere le seguenti informazioni:

- le sorgenti sonore, esterne ed interne, presenti nell'insediamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate per la valutazione del clima acustico presente nella zona prima dell'insediamento dell'attività;
- la previsione dell'incremento sonoro sull'ambiente esterno prodotto dal loro funzionamento;
- la presenza di eventuali sorgenti sonore che possano presumibilmente provocare un superamento dei limiti massimi ammissibili o del limite differenziale;



- gli interventi tecnici e/o organizzativi che si intendono mettere in atto al fine di mitigare l'effetto delle emissioni sonore.

La documentazione, unitamente alla domanda di permesso di costruire o di nulla osta all'esercizio, **viene inviata all'A.R.P.A. competente per territorio, per il parere di competenza**; alle denunce di inizio attività dovrà essere allegata, oltre alla documentazione di cui al punto 1), redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, apposita dichiarazione a firma di un tecnico abilitato in ordine al rispetto dei limiti di legge.

2. Il Responsabile del Procedimento, in seguito al parere negativo dell'A.R.P.A. propone il diniego del rilascio del permesso di costruire (o altri titoli previsti dalla normativa vigente) **o dell'autorizzazione all'esercizio.**

3. Le richieste di permesso di costruire devono inoltre essere accompagnate da una relazione che attesti la **verifica previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997** per tutte le destinazioni d'uso richiamate nel decreto.

4. La verifica previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 dovrà essere prevista nel caso di edifici destinati a:

- scuole di ogni ordine e grado e asili nido;
- ospedali, case di cura, di convalescenza, di riposo;
- attività ricreative o di culto o assimilabili;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere quali autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, quindi strade di tipo A, B, C, D, E ed F, discoteche e locali notturni, impianti sportivi e ricreativi, attività artigianali e industriali;
- biblioteche;
- edifici residenziali con più unità abitative;
- uffici e assimilabili;
- alberghi, pensioni ed attività assimilabili;

5. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti comunali.

6. Al fine del rilascio del certificato di agibilità, qualora l'intervento sia soggetto al rispetto dei requisiti acustici passivi, deve essere dichiarata la conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, eventualmente allegando una verifica in opera dei requisiti acustici a cura di un Tecnico Competente in Acustica.



7. Nel caso di opere pubbliche, si rimanda alle ulteriori prescrizioni previste dalla normativa nazionale in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Articolo 24. Permessi di costruire o denunce di inizio attività nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali

1. La documentazione relativa agli interventi edificatori previsti all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, Art. 13 delle presenti N.T.A., deve contenere la documentazione di cui all' Art. 21 e all'Art. 22 delle presenti N.T.A..

2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture stradali esistenti alla data del 16 giugno 2004, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui all'Art. 13 sono a carico del titolare dell'atto autorizzativo all'edificazione se rilasciato dopo il 16 giugno 2004, così come definito nel D.P.R. 142/04.

3. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di:

- infrastrutture stradali di nuova realizzazione,
- ampliamenti in sede di infrastruttura stradale in esercizio,
- affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti,

gli interventi per il rispetto dei limiti di cui all'Art. 13 sono a carico del titolare dell'atto autorizzativo all'edificazione se rilasciato dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale. Gli interventi riguardano solo la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali ricettori. Il rispetto dei limiti di immissione è assicurato ad un'altezza di 4 metri dal piano campagna.



Capo V

MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 25. Rumore prodotto da attività svolte all'aperto

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nelle presenti N.T.A..
2. Ai sensi degli articoli del successivo CAPO VI sono stabilite regole per l'utilizzo di apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nonché le eventuali deroghe ai limiti di cui all' Art. 8 e all'Art. 9 delle presenti N.T.A..
3. Le apparecchiature situate in ambiente esterno ed asservite a impianti e/o a macchinari che non possono interrompere il loro funzionamento, possono esercitare la loro funzione al di fuori degli orari di cui al comma precedente; tali macchine sono comunque tenute al rispetto dei valori limite di cui all'Art. 8 e all'Art. 9 delle presenti N.T.A., nonché a dotarsi di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti. Per gli "Impianti a ciclo produttivo continuo" si dovrà rispettare quanto previsto dal Decreto Ministeriale Ambiente 11.12.1996.
4. Il Comune di Soncino può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

Articolo 26. Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse

1. Le attività domestiche, quali l'utilizzo di aspirapolvere, battitura tappeti, funzionamento elettrodomestici e/o utensili, ecc, e ricreative quali sono le feste, le esercitazioni con strumenti musicali, l'utilizzo di apparecchi radio televisivi, ecc. effettuate all'interno o all'esterno delle mura domestiche, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Tali attività non sono soggette al rispetto del limite differenziale, in accordo con il disposto dell' Art. 12.
2. E' facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando che le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, non devono essere effettuate prima delle ore 08.⁰⁰ e dopo le ore 21.⁰⁰.
3. Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nel rispetto del riposo serale o pomeridiano dei residenti.



Articolo 27. Luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo

1. Tutti i luoghi di pubblico spettacolo, d'intrattenimento danzante ed i circoli privati, sono tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215 ed a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello stesso D.P.C.M.,
2. L'osservanza del D.P.C.M. 215/1999 è prevista in qualsiasi ambiente accessibile al pubblico di pertinenza delle tipologie citate nel precedente comma, sia all'interno di ambienti chiusi, sia all'aperto.
3. Per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo alle attività di cui al comma 1 si applicano i limiti previsti all'Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 e Art. 12 delle presenti N.T.A. nonché al rispetto della D.G.R. X/1217 del 2014 ossia D.G.R. XI/4025 del 2020
4. I titolari delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a predisporre la valutazione previsionale di impatto acustico come previsto all'Art. 21 delle presenti N.T.A.

Articolo 27.Bis. Impianti elettroacustici

1. Gli esercenti dei luoghi indicati dall'articolo 1, comma 1 del D.P.C.M. 16/04/1999 n.215, hanno l'obbligo di verificare il livello di pressione sonora generato dagli impianti elettroacustici in dotazione. La determinazione di tali livelli deve essere effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale. I valori di pressione sonora massima L_{ASmax} e equivalente L_{Aeq} consentiti sono i seguenti:
$$L_{ASmax} = 102,0 \text{ dB(A)}$$
$$L_{Aeq} = 95,0 \text{ dB(A)}$$
2. Nel caso in cui i valori misurati nel corso della verifica rispettino i limiti prescritti, il gestore del locale (o il soggetto indicato dall'articolo 3 comma 3 del DPCM 16/04/1999 n.215) redige una dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15) di conformità ai limiti; tale dichiarazione, corredata dalla relazione relativa al monitoraggio eseguito, deve essere conservata presso il locale, a disposizione delle autorità di controllo.
3. Le verifiche devono essere effettuate anche dopo eventuali modifiche o riparazioni dell'impianto; nel caso l'impianto sia dotato di limitatore, le verifiche successive devono essere eseguite solo nel caso di modifiche o sostituzioni dei diffusori (altoparlanti).
4. Se la verifica evidenzia il potenziale superamento dei limiti sopra indicati, devono essere adottati dal gestore tutti gli interventi necessari per il rispetto dei limiti, secondo quanto indicato dal tecnico competente, nel caso anche utilizzando meccanismi di controllo anti-manomissione.
5. Il rispetto dei limiti di legge deve essere assicurato anche nel corso di esecuzioni dal vivo, in cui siano impiegati impianti non appartenenti al locale tramite valutazione di tecnico acustico abilitato.



Capo VI

AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Articolo 28. Definizione attività temporanee

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività estemporanea e saltuaria che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili.

Articolo 29. Attività soggette

1. Sono sottoposte a preventiva comunicazione, le seguenti attività temporanee, le quali, durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o vengano a modificare il clima acustico di una determinata zona:

- a) cantieri edili, stradali ed assimilabili;
- b) annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli circolanti;
- c) utilizzo di macchine agricole nel periodo notturno;
- d) mercati, fiere e commercio ambulante su area pubblica;
- e) spettacoli e intrattenimenti all'aperto:
 - e.1) manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;
 - e.2) feste e manifestazioni popolari, patronali, politiche, religiose, culturali e sagre effettuate all'aperto;
 - e.3) luna park e circhi;
 - e.4) spettacoli pirotecnici.
 - e.5) concerti di musica, spettacoli di cabaret e spettacoli di arte varia, quando svolte in modo sporadico e non incluse nella normale attività del locale ospitante;
 - e.6) piano bar all'aperto connesso con esercizio pubblico, quando svolte in modo sporadico e non incluse nella normale attività del locale ospitante; sono comunque escluse le attività stagionali;
 - e.7) diffusione di musica con altoparlanti all'esterno degli esercizi pubblici (vedasi anche Art. 27) quando svolte in modo sporadico e non incluse nella normale attività del locale ospitante; sono comunque escluse le attività stagionali;

2. L'ufficio comunale competente esamina le comunicazioni, inviate dall'interessato in carta semplice almeno 30-60 giorni prima dell'inizio dell'attività, in conformità ai modelli riportati in allegato al Regolamento Comunale per la Disciplina in Deroga delle Attività Rumorose Temporanee; ne verifica la compatibilità, richiede le integrazioni eventualmente necessarie e in caso di incompatibilità esprime motivato diniego.

3. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli adempimenti amministrativi previsti nelle presenti N.T.A.



4. I cantieri edili o stradali interessati da interventi che esulano da quanto riportato al punto 3, dovranno rispettare le procedure, ai fini autorizzativi, di cui al presente regolamento.

5. L'amministrazione comunale si riserva di stabilire il rispetto di determinati valori limite di emissione, limitare l'orario e/o i giorni di svolgimento dell'attività, redigere eventuali prescrizioni per il contenimento delle emissioni e tutto ciò che ritiene opportuno per la limitazione dell'inquinamento acustico.

Articolo 30. Autorizzazione in deroga - Richiesta

1. La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti è presentata al comune almeno 30 o 60 (vedasi modulistica contenuta nel *Regolamento per la Disciplina in Deroga delle Attività Rumorose Temporanee* per la definizione delle tempistiche) giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza redatta in conformità ai modelli in allegato e corredata da una relazione nella quale siano illustrati:

- a) i macchinari, le attrezzature, gli strumenti e gli impianti che si intendono utilizzare;
- b) le tipologie di sorgenti sonore presenti, la loro ubicazione e le loro caratteristiche costruttive: potenze installate, potenze utilizzate, presenza di eventuali limitatori, ecc.;
- c) estratto di P.G.T. con evidenziata la zona interessata dall'attività temporanea, compreso un'area sufficientemente vasta da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti;
- d) planimetria con la dislocazione delle sorgenti sonore e di confini dell'area di pertinenza, in scala adeguata;
- e) gli orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
- f) gli orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
- g) la durata complessiva dell'attività temporanea;
- h) i livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
- i) i livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere.

Se ritenuto necessario, l'Ufficio Comunale preposto potrà chiedere che la relazione sia redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

2. Nell'istanza dovranno essere precisati i limiti di emissione sonora e di immissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale; dovrà essere inoltre allegato un estratto del piano con indicazione dell'ubicazione dell'attività.

Articolo 31 Autorizzazione in deroga - Rilascio

1. L'Ufficio Comunale preposto verifica l'esistenza di titolo abilitante nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre che l'attività temporanea per cui si chiede autorizzazione non sia incompatibile con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.

2. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio lavori o dalla data del primo evento. In essa, gli uffici comunali, possono stabilire prescrizioni relativamente a:

- a) massimi livelli equivalenti da rispettare, in deroga ai limiti di cui all'Art. 9;



- b) orari entro cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti delle presenti N.T.A., con particolare attenzione al *Regolamento per la Disciplina in Deroga delle Attività Rumorose Temporanee*;
- c) precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico.



Capo VII

SANZIONI

Articolo 32. Sanzioni relative a Ordinanze contingenti ed urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 650 del codice penale, chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente, per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a € 20.000.

Articolo 33. Sanzioni relative al superamento dei limiti di emissione, immissione e/o differenziale

1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora, supera i valori limite di cui agli Art. 8, 9 ed 12 delle presenti N.T.A. è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 a € 10.000

Articolo 34. Sanzioni relative a schiamazzi o rumori molesti

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito ai sensi dell'articolo 659 del codice penale. Il controllo nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Municipale.

Articolo 35. Sanzioni per esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari consentiti

1. Per le infrazioni al Regolamento Comunale per la disciplina in deroga alle attività rumorose a carattere temporaneo si applica la sanzione amministrativa da € 500 ad € 20.000 ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della L. n.447/1995.

Articolo 36. Mancata comunicazione di ultimazione piani di bonifica acustica

1. La mancata comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica prevista dall'art. 16 delle presenti N.T.A. è sanzionata ai sensi dell'art. 10 della L. 447/1995 e successive modifiche come da Art. 13 D.Lgs 42/2017.

Articolo 37. Applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative saranno applicate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia municipale, ovvero dal dirigente o responsabile del settore competente, ai sensi della Legge 24 novembre 1981.
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sopra riportate, sono introitate dal Comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 D.Lgs 42/2017.



ALLEGATO A DEFINIZIONI

a. Inquinamento acustico

L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b. Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

c. Sorgenti sonore fisse

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative.

d. Sorgenti sonore mobili

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione tecnica c.

e. Sorgente specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale.

f. Valori limite di emissione

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

g. Valori limite di immissione

I valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- valori limite differenziali: determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. Vedasi definizioni precedenti.

h. Valori di attenzione

Il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9 della Legge 447/95.



i. Valori di qualità

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

j. Valore limite di immissione specifico

Valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

k. Tempo di riferimento TR (vedi D.M. 16/3/98, allegato A)

“Rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00”.

l. Tempo di osservazione TO (vedi D.M. 16/3/98, allegato A)

“E’ un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.”

m. Tempo di misura TM (vedi D.M. 16/3/98, allegato A)

E’ un periodo di tempo “... di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.”

n. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A"

Valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t1 e termina all'istante t2; pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); p0 = 20 microPa è la pressione sonora di riferimento.

o. Livello di rumore ambientale (LA)

E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura



eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

- 1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM
- 2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR

p. Livello di rumore residuo (LR)

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

q. Livello differenziale di rumore (LD)

Differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR):

$$L_D = (L_A - L_R)$$

r. Livello di emissione

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.

s. Fattore correttivo (Ki)

E' la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:

- per la presenza di componenti impulsive $K_I = 3$ dB
- per la presenza di componenti tonali $K_T = 3$ dB
- per la presenza di componenti in bassa frequenza $K_B = 3$ dB

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

t. Presenza di rumore a tempo parziale

esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 3 dB(A);

qualora sia inferiore a 15 minuti il $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 5 dB(A).

u. Livello di rumore corretto (LC)

E' definito dalla relazione:

$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$$



ALLEGATO B STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE

a. Strumentazione di misura

Gli strumenti di misura per l'effettuazione delle misure devono soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994 e comunque devono essere conformi a quanto descritto nell'articolo 2 del D.M. dell'Ambiente 16 marzo 1998.

b. Generalità per l'esecuzione delle misure

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.

I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento ($L_{Aeq,TR}$)

$$T_R = \sum_{i=1}^n (T_0)_i$$

può essere eseguita:

a) per integrazione continua.

Il valore $L_{Aeq,TR}$ viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame.

b) con tecnica di campionamento.

Il valore $L_{Aeq,TR}$ viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli intervalli di tempo di osservazione $(T_0)_i$. Il valore di $L_{Aeq,TR}$ è dato dalla relazione:

$$L_{Aeq,TR} = 10 \log \left[\frac{1}{T_R} \sum_{i=1}^n (T_0)_i 10^{0,1 L_{Aeq,(T_0)_i}} \right] dB(A)$$

La metodologia di misura rileva valori di $L_{Aeq,TR}$ rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB(A).

Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza causale.



Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi a distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.

c. Misure all'interno di ambienti abitativi

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

d. Misure in esterno

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.

e. Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli LAImax e LASmax per un tempo di misura adeguato.

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

f. Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo

Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:

- l'evento è ripetitivo;
- la differenza tra LAImax ed LASmax è superiore a 6 dB;
- la durata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax è inferiore a 1 s.

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello LAF effettuata durante il tempo di misura LM.

LAeq,TR viene incrementato di un fattore correttivo **KI** così come definito nell'ALLEGATO A, comma s.



g. Riconoscimento di componenti tonali di rumore

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonalì (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB. Si applica il fattore di correzione **KT** come definito nell'ALLEGATO A, comma s, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO 226:1987.

h. Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rivela la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo **KT** nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione **KB** così come definita nell'ALLEGATO A, comma s, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

i. Presentazione dei risultati

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

- a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;
- b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura;
- c) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, e del certificato di verifica della taratura;
- d) i livelli di rumore rilevati;
- e) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;
- f) le conclusioni;
- g) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;
- h) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
- i) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.



**ALLEGATO C MODULO PER ESPOSTO PER PRESUNTO INQUINAMENTO
 ACUSTICO**

Al Comune di Soncino

Il sottoscritto _____ residente in _____
 Via _____ n° _____ località _____ Comune _____ di
 _____ reperibile dalle ore _____ alle ore _____ al
 seguente n° telefonico _____ e dalle ore _____ alle ore _____ al seguente n°
 telefonico _____

ESPONE

che l'attività/ditta _____ condotta dal
 Sig. _____ sita in
 via _____

provoca eccessiva rumorosità e che la fonte del presunto inquinamento acustico ha le seguenti
 caratteristiche:

A) Fonte del presunto inquinamento acustico.

- a) Caratteristiche della sorgente (sono riportate, solo a titolo di esempio, le principali cause, ma la
 casistica esposta non è esaustiva)

Causa potenziale	barrare
Attività nel suo complesso non è individuabile una causa specifica)	<input type="checkbox"/>
Musica ad alto volume	<input type="checkbox"/>
Da persone presenti all'interno di pubblico esercizio (contributo antropico degli avventori)	<input type="checkbox"/>
Impianto di condizionamento dell'aria (solo stagione estiva)	<input type="checkbox"/>
Impianto di climatizzazione caldo/freddo (anche stagione invernale)	<input type="checkbox"/>
Attività di carico e scarico merci	<input type="checkbox"/>
Attrezzature in uso all'attività (specificare il tipo di impianto).....	<input type="checkbox"/>
Attività industriale/artigianale (specificare)	<input type="checkbox"/>
Altro (specificare)	<input type="checkbox"/>



b) Il disturbo è percepibile:

1. In tutti i locali dell'abitazione
2. Solo in alcuni locali (indicare quali).....

.....

c) Periodo in cui i cittadini ravvisano il disagio (notturno/diurno, eventuali orari, particolari giorni della settimana, stagione)

.....

d) Per disturbi connessi con attività di pubblici esercizi (bar, ristorazione, pizzerie, ecc.) e locali di pubblico spettacolo (discoteche)

L'abitazione dove si richiede di eseguire le misure di rumore, rispetto ai locali occupati dal pubblico esercizio o dal locale di pubblico spettacolo, è:	barrare
Confinante (muro con muro)	<input type="checkbox"/>
Posto in corrispondenza (sopra o sotto, anche parzialmente)	<input type="checkbox"/>
Prospiciente (es. il locale è dall'altra parte della strada)	<input type="checkbox"/>
Altro	

e) Note (riportare tutte le informazioni che si ritengono utili per caratterizzare il disturbo percepito e lamentato)

.....
.....
.....

B) Dichiarazione di disponibilità ad eseguire i rilievi.

Il/La sottoscritto/a s'impegna sin d'ora a consentire l'accesso alla propria abitazione:

- a) Ai tecnici ARPA Lombardia, per la verifica dei livelli di rumore presso il recettore in qualsiasi fase del procedimento amministrativo lo si ritenga opportuno;
- b) Ai tecnici della parte sorgente del rumore, alla quale, in caso di accertamento superamento dei limiti di rumorosità verrà ingiunta la redazione di un piano di bonifica acustica;

E' altresì consapevole che la mancata sottoscrizione della presente dichiarazione potrà comportare difficoltà per l'avvio del formale procedimento amministrativo per inquinamento acustico e per la sua rapida conclusione.

Data..... Firma.....